



## Coordinamento permanente “ Orobievive” per la tutela delle Orobie

Bergamo, 8 ottobre 2010

All'Amministrazione del  
Comune di Vilminore di Scalve  
24020 Bergamo

### *Osservazioni al PGT del Comune di Vilminore di Scalve*

Con riferimento all'Avviso di Deposito degli atti di adozione del PGT – Piano di Governo del Territorio - protocollo n. 2008 dell' 11 agosto 2010, le associazioni W.W.F. ITALIA Onlus e ITALIA NOSTRA Onlus, sezioni di Bergamo, facenti parte del Coordinamento permanente “Orobievive” per la tutela delle Orobie ( costituito anche da FAB – Gruppo Flora Alpina Bergamasca; Seriana Ambiente; Legambiente, Mountain Wilderness e privati cittadini ) fanno pervenire le sottoindicate osservazioni.

N.ro Osservazione	sub	TESTO
1	1	<p>Documento di Piano – Norme tecniche di Attuazione</p> <p>Nell'articolato sono stati aggiunti gli articoli 20 ( Disciplina del PNC per gli interventi di infrastrutture lineari di rilevanza territoriale ( piste da sci e strade), l'art. 21 ( Modalità applicative del PNC per gli interventi di infrastrutture lineari di rilevanza territoriale ( piste da sci e strade) e l'art. 22 ( Criteri particolari di valutazione per gli interventi infrastrutturali lineari di rilevanza territoriale ( piste da sci e strade), mentre all'art. 20 ( Varianti al PNC), invariato, è stato attribuito il numero 23 ed all'articolo 21 ( Demanio sciabile, piste per gli sport invernali ed impianti ) pure invariato è stato assegnato il numero 24.</p> <p>Le modifiche sono rilevabili dal sito del Comune di Vilminore e sono state apportate in data non rilevabile, certamente immediatamente antecedente alla riunione di Consiglio Comunale in cui è stato adottato il PGT, ma in data successiva alla messa a disposizione della documentazione per la procedura di VAS. Dette modifiche pertanto non sono state oggetto di valutazione e non hanno potuto essere incluse nelle osservazioni stese dal Coordinamento Orobievive alla</p>

		<p><u>VAS. A riprova di quanto affermato segnaliamo che il sito Sivas della Regione Lombardia, deputato per normativa regionale alla messa a disposizione della documentazione del PGT per la redazione della VAS, ancora oggi non riporta tali nuove norme.</u></p> <p><u>Chiediamo conseguentemente in via pregiudiziale, anche per non incorrere in un errore che potrebbe invalidare tutta la procedura di redazione e approvazione del PGT, che tali norme siano stralciate dal PGT e che l'articolato venga ripristinato alla situazione antecedente.</u></p>
1	2	<p>Qualora quanto richiesto al punto precedente non venga accolto, formuliamo le seguenti ulteriori osservazioni volte a stabilire un miglior equilibrio fra quantificazione del danno e quantificazione della compensazione. Le indicazioni seguono la nuova numerazione attribuita all'articolato.</p> <p>a) L'articolo 20 delle NTA del PR si riferisce alle strutture lineari di rilevanza territoriale ( piste da sci e strade ); il comma 6 quantifica il fattore correttivo temporale A ( F/A) in misura a nostro parere troppo benevola relativamente agli interventi che provocano un maggiore durata degli effetti delle trasformazioni programmate. Manca inoltre una quantificazione per il caso in cui il danno ambientale sia irrimediabile.</p> <p>b) analogamente il comma 10 dovrebbe essere rettificato per aggravare la penalizzazione degli interventi di riparazione dei danni che si verificano in epoca temporalmente troppo distante dall'inizio dei lavori.</p> <p>c) l'indicazione “piste da sci” è troppo generica e non chiarisce se ci riferisce esclusivamente alle piste da sci da discesa in senso stretto oppure anche alle piste da sci di fondo ed altro. Inoltre non precisa se debbono essere considerate come incluse le infrastrutture di risalita, per le quali, in tal caso, deve essere anche precisato il criterio di calcolo delle relative superfici trasformate. Analogo problema riguarda le restanti infrastrutture collegate allo sci: cabine di trasformazione, stazioni di risalita, ristoranti, depositi ecc.</p> <p>d) l'art. 21 dovrebbe contenere anche l'applicazione di un moltiplicatore di correzione molto elevato nel caso in cui i danni si riferiscano a beni naturalistici posti in zone appartenenti alla Rete Natura 2000 che abbiano un indice di valore naturalistico da 9 a 10 e siano caratterizzati da indice di rarità elevato.</p>
2	1	<p>Documento di Piano – Norme tecniche di Attuazione</p> <p>Articolo 22 “ Criteri particolari di valutazione per gli interventi di infrastrutture lineari di rilevanza territoriale ( piste da sci e strade).</p> <p><u>Chiediamo che il contenuto del comma 1 includa in premessa il riferimento alla “Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “ Habitat” 92/43/CEE prodotta dalla stessa Commissione Europea, DG Ambiente”.</u> Trattandosi di norme comunitarie è bene ricordare a tutti gli operatori che l'unica interpretazione possibile e corretta è quella che ne danno il legislatore comunitario e la Corte di Giustizia.</p>
3	1	<p>Documento di Piano – Norme Tecniche di attuazione.</p> <p>Titolo V – Piano naturalistico Comunale.</p> <p>Lo studio della documentazione del Piano Naturalistico Comunale fornitaci dall'Ufficio tecnico comunale e che è servito di base per la costruzione delle tavole e della normativa inclusa nel PGT, ci ha consentito di effettuare un esame approfondito dell'argomento e di mettere a punto le seguenti osservazioni.</p>

### *Rilievi sull'analisi degli Aspetti floristico-vegetazionali*

a)

L'assegnazione degli indici di valore naturalistico (VN) alle unità ambientali non ha seguito la scala di valutazione contenuta nell'Allegato 2B. Vengono infatti considerate "Unità ambientali d'importanza molto alta" quelle che ricevono valori dell'indice VN 9 o 10 (invece che 8-10, come indicato nell'allegato), "d'importanza alta" quelle che ricevono valori dell'indice VN 7 o 8 (invece che 6-7) e così anche per altre classi di valore inferiore.

Inoltre gli estensori - dopo aver scritto ( pag. 27) che : "al valore naturalistico (N), inteso come espressione del grado di prossimità alla naturalità, è stato aggregato l'indice di ricchezza floristica come espressione del grado di biodiversità, desunto dai rilievi floristici relativi alle unità ambientali" - assegnano alle praterie calcofile discontinue a *Carex firma* solo il punteggio 9 (cf. tabella di p. 182), nonostante la notevole ricchezza floristica di tale unità. E' possibile che questo valore sia stato assegnato perché taluni firmeti della Val di Scalve vengono effettivamente pascolati dagli ovini, mentre non lo sono le pareti rocciose o i macereti, che meritano senza dubbio il punteggio 10, visto che solo la natura (... o quasi) ne può condizionare la ricchezza floristica. Ma anche nell'ipotesi che i firmeti siano stati parzialmente alterati dall'allevamento, rimane il fatto che, presentando tutt'ora un alto numero di specie anche rare e protette (31,12 specie per rilievo), il punteggio più elevato (10) sarebbe più corretto.

Infatti, in una classe di due soli valori (9 e 10), assegnare 9 significa ritenere che la ricchezza floristica non sia un valore aggiunto, come invece dovrebbe essere, alla luce di quanto affermato dagli stessi estensori del documento a p. 27, là dove si scrive che "sono state introdotte le seguenti rettifiche: al valore naturalistico (N), inteso come espressione del grado di prossimità alla naturalità è stato aggregato l'indice di ricchezza floristica come espressione del grado di biodiversità, desunto dai rilievi floristici relativi alle unità ambientali."

Delle due l'una: se si vuole effettivamente attribuire un valore alla ricchezza floristica, si deve assegnare ai firmeti il valore 9 (perché pascolati) + 1 (perché floristicamente ricchi), quindi 10, altrimenti si è in contraddizione con i criteri di valutazione liberamente assunti.

Considerazioni analoghe riguardano le faggete su substrato carbonatico (con una media di 28,67 specie per rilievo), le peccete subalpine (media di 31,85), le praterie acidofile (media di 33, 89) ecc. ecc.

b)

La tabella 2 di p. 185 intitolata "Assunzione del valore massimo ottenuto dai tre singoli indici come valore dell'indice complessivo per l'unità ambientale esaminata (IVN = max (N, P, R))" non è completa, perché manca degli indici di rarità e del tempo di ripristino.

Pertanto l'indice complessivo risulta errato, sulla base della metodologia indicata alle pp. 27-30. In particolare dovevano essere assegnati i valori 10 anche alle faggete su substrato calcareo e siliceo e ai boschi a dominanza di larice, tutte unità ambientali che hanno ottenuto come indice di ripristino il valore 10.

c)

Come conseguenza degli errori segnalati sopra, risulta errata anche la tabella 4, pag. 187, intitolata "Innalzamento di una classe per le unità ambientali di classe II, III e IV rientranti nei confini delle Z.P.S. e dei S.I.C."

Infatti le faggete su substrato siliceo e i boschi a dominanza di larice devono

essere accorpati nella classe di valore IV e poi nella classe di valore definitiva V, sulla base della metodologia dichiarata a p. 29, là dove si scrive che:  
“Nella definizione delle classi si è tenuto conto degli indici assegnati alle unità ambientali e della loro appartenenza a S.I.C. e a Z.P.S. Le Unità ambientali rientranti nelle suddette aree protette sono state assegnate alla classe superiore rispetto a quella definita mediante gli IVN. Vale a dire che le unità ambientali di classe IV (con punteggio 9-10) sono state innalzate alla classe superiore alla quale è stato assegnato IVN 10+.”

d)

Sulla base delle considerazioni espresse nei punti precedenti e tenuto conto della cartografia alle pp. 14-15 e l'allegata “Carta delle Unità ambientali”, anche la “Carta delle classi di valore naturalistico” ( Tav. 13DP) è errata, poiché esclude dalla classe V diverse unità ambientali che ne avevano diritto: le praterie calcofile discontinue a *Carex firma*, le faggete su substrato siliceo e i boschi a dominanza di larice.

e)

La valutazione della superficie occupata dalle praterie calcofile discontinue a *Carex firma* (347,63 ha pari al 2,47 % dell'intero territorio vallivo) ( pag. 183) è pesantemente sovrastimata, in quanto non si è tenuto conto del grado di copertura effettivo della vegetazione, che spesso è ben inferiore al 50%. Pertanto la superficie realmente occupata dai firmeti può essere anche 1/2 o 1/3 della superficie stimata.

Anche la scelta degli intervalli utilizzati per attribuire l'indice di rarità pare poco equilibrata, poiché include nel valore 10 un'unità ambientale che occupa solo lo 0,05% del territorio, nel valore 9 unità che occupano lo 0,44%, nel valore 8 lo 0,49, nel 7 lo 0,73, nel 6 il 3,47%, nel 5 il 7,46% e così via, secondo una scala progressiva che non è lineare.

f)

Pare di capire dalla legenda della “Carta delle classi di valore naturalistico” che gli stenoendemiti (*Saxifraga presolanensis*, *Gallium* [sic!] *montis-arerae*, *Cypripedium calceolus*, *Sanguisorba dodecandra*, *Moehringia dielsiana*, *Asplenium presolanense*, *Linaria tonzigii*, *Viola comollia*) rappresentano un valore aggiunto rispetto al valore intrinseco di ogni unità ambientale, tanto che le popolazioni di queste entità sono indicate su carta con un numero d'ordine.

Anche sotto questo aspetto la carta si presenta fortemente lacunosa.

Si segnalano qui alcune popolazioni di stenoendemiti non considerate in carta:

1 - *Sanguisorba dodecandra*: presso la malga Conchetta nel punto georeferenziato N 45°58'58,1" e E 10°02'35,4" esiste una piccola popolazione che, colonizzando un substrato assolutamente inconsueto, merita di essere protetta.

2 - *Galium montis arerae*: numerose popolazioni su tutti i macereti dell'alta val Conchetta, ad esempio ai punti georeferenziati (coordinate geografiche in gradi, primi, secondi e quota in metri)

N45 59 24.2 E10 01 43.0	2029 m
N45 59 23.2 E10 01 18.3	2133 m
N45 59 15.7 E10 01 04.8	2169 m
N45 59 15.3 E10 01 03.9	2174 m
N45 59 07.5 E10 01 36.9	1997 m
N45 59 05.2 E10 01 40.5	2011 m
N45 59 13.3 E10 01 05.7	2122 m

		<p>N45 59 12.5 E10 01 02.8 2170 m  N45 58 26.8 E10 01 49.9 2279 m  N45 59 29.9 E10 01 08.5 2075 m  N45 59 28.7 E10 01 12.0 2108 m  N45 59 30.0 E10 01 10.9 2079 m  N45 59 30.0 E10 01 12.6 2084 m  N45 59 29.9 E10 01 13.5 2086 m  N45 59 30.8 E10 01 13.1 2097 m  N45 59 32.9 E10 01 15.6 2206 m  N45 59 31.0 E10 01 16.2 2212 m  N45 59 31.0 E10 01 16.0 2207 m  N45 59 30.7 E10 01 15.1 2197 m  N45 58 40.7 E10 00 58.1 2114 m  N45 59 01.4 E10 01 13.6 2266 m</p> <p>g)  Ulteriori elementi di valutazione critica si trovano in Federici G., 2009. <i>Per un'analisi completa delle emergenze floristico-vegetazionali</i>. Notiziario Floristico FAB, n° 36, da noi già segnalato in sede di Osservazioni alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica.</p> <p><u>In conclusione chiediamo che la documentazione del PGT (relazioni, cartografia e tavole) oggetto dalle osservazioni sopraindicate in tema di Piano Naturalistico vengano aggiornate sulla base degli elementi forniti.</u></p>
4	1	<p>Documento di Piano – Norme Tecniche di Attuazione  Art. 19 – Modalità attuative del PNC e quantificazione economica della compensazione. Nell'articolato non sono previste norme di salvaguardia per impedire che sui beni oggetto della compensazione siano erogati ai proprietari, in un arco di tempo congruo ( ad esempio decennale ) dal completamento delle opere di compensazione, contributi pubblici a fondo perduto o agli interessi.</p> <p>Ciò al fine di vanificare il principio stesso della compensazione.  <u>Chiediamo pertanto l'inserimento di una norma di salvaguardia.</u></p>
5	1	<p>Documento di Piano – Norme Tecniche di Attuazione  Titolo VI – Demanio sciabile  Il tema della definizione del Demanio sciabile, come vi è sicuramente noto, è stato oggetto di una specifica VAS da parte della Provincia di Bergamo che ha avuto una ultima conferenza, in ordine di tempo, il 17 febbraio del 2009. (Di questa procedura, fra l'altro, si trova traccia anche nel verbale della prima conferenza di VAS del 16/4/2010). Nel corso del Report di tale secondo Forum della VAS l'Autorità provinciale precedente, dopo aver informato sui pareri in materia di incidenza espressi rispettivamente dal Parco delle Orobie Bergamasche e da Regione Lombardia (pareri condizionati al recepimento di alcune prescrizioni), segnala <i>“che è pervenuto un ricco contributo da parte delle associazioni ambientaliste [cioè le scriventi associazioni, ndr] con la conseguente necessità da parte della Provincia di esaminarne i contenuti in modo approfondito”</i>. Conseguentemente la seduta doveva essere considerata come interlocutoria e la chiusura del procedimento di VAS veniva rinviata al termine dei suddetti approfondimenti.</p> <p>Ad oggi <u>la procedura di VAS è tuttora sospesa</u>, e non vi è stata</p>

nessun'altra convocazione.

Il contributo da noi inviato in tale occasione, e che omettiamo di allegare alla presente per non appesantire la documentazione, è reperibile sul nostro sito internet all'indirizzo:

[http://orobievive.net/2\\_documenti/VAS\\_osservazioni\\_2.pdf](http://orobievive.net/2_documenti/VAS_osservazioni_2.pdf).

La mancata chiusura della procedura di VAS non ha consentito di recepire nel PTCP il progetto di allargamento del Demanio sciabile. Nonostante ciò la relazione di Business Planning del Progetto integrato, inviata in Regione Lombardia allegata alla Manifestazione di interesse e regolarmente sottoscritta con gli altri interessati dal Sindaco di Vilminore, a pag. 19 riporta: " *Affrontata la VAS il progetto strategico integrato ha potuto ottenere la necessaria compatibilità urbanistica ( leggi definizione demanio sciabile) sia agli strumenti urbanistici comunali, che quelli comprensoriali ( PTCP Parco Orobie Bergamasche e PTCP Provincia di Bergamo )* ". La dichiarazione è evidentemente del tutto errata e di ciò, oltre ad altre numerose osservazioni al materiale presentato, abbiamo avvisato tempestivamente gli Assessorati regionali competenti. ( Il testo delle osservazioni è reperibile sul nostro sito: [http://www.orobievive.net/2\\_documenti/Lettera\\_Regione\\_181109.pdf](http://www.orobievive.net/2_documenti/Lettera_Regione_181109.pdf)

Tenuto conto di quanto sopra esposto, risulta evidente la incongruenza del PGT comunale nel prevedere confini del Demanio sciabile e impianti che non risultano necessari al procedimento di studio e messa a punto dell'Accordo di programma in corso in sede Regionale e del tutto inutili.

Infatti qualora l'Accordo di Programma dovesse giungere alla approvazione definitiva provocherebbe automaticamente l'aggiornamento del PGT comunale per tutto quanto riguarda le previsioni progettuali, ivi compreso il demanio sciabile, mentre nel caso di aborto dell'Accordo la definizione del Demanio sciabile contenuta nel PGT proposto resterebbe lettera morta e, se ripristinata attraverso una variante al PGT, dovrebbe essere sottoposta alla prevista Valutazione di incidenza che in questa fase del PGT è stata omessa.

Chiediamo conseguentemente la completa rimozione del Titolo VI – Demanio sciabile della Relazione del Documento di Piano. e il rifacimento della tav. 1.4 PR omettendo ogni riferimento al Demanio sciabile ed ai conseguenti impianti previsti in questa e in ogni altra documentazione del PGT.

Chiediamo inoltre lo stralcio del comma 1 dell'articolo 19 bis – Demanio sciabile delle NTA del Piano delle Regole.

5

- 2 Qualora quanto richiesto al punto precedente non venisse accolto, formuliamo le seguenti osservazioni.
- la cartografia di riferimento non è la 15DP, ma la 1.4PR Classificazione del Territorio Comunale extraurbano; quest'ultima è l'unica che riporta il significato della locuzione: " Demanio sciabile" per la traccia azzurra che lo indica.
  - la tavola 15DP non riporta alcun impianto mentre la tavola 1.4PR riporta tracciati di piste ed impianti che non corrispondono alla tavola progettuale inviata in Regione quale allegato alla Manifestazione di interesse cui ha aderito il Comune di Vilminore.
  - la tavola 1.4 PR comprende un tracciato di una pista di discesa in zona Barbarossa che è appartenente probabilmente ad un progetto pregresso.
  - la DGR con cui è stato promosso l'Accordo di Programma citato non è la DGR

	<p>8/11249, ma la 8/11240.</p> <p>- il comma 1 dell'art. 24 delle NTA recita:” Il PGT riporta in via meramente ricognitoria sulla cartografia...”. Non si comprende il significato del termine “ricognitoria” in quanto “ricognizione” secondo il dizionario della lingua italiana nel linguaggio giuridico burocratico significa accertamento dell'esistenza o veridicità di un fatto. E l'accertamento condurrebbe all'inesistenza di quanto riportato.</p> <p>- il comma 2 dell'art. 24 delle NTA recita “ Ogni modificazione introdotta al progetto in sede di definitiva approvazione dell'Accordo di Programma è automaticamente recepita nel PGT”. Il comma è sostanzialmente inutile in quanto è nota la valenza giuridica prevalente dell'Accordo di Programma Regionale nei confronti della normativa locale.</p> <p>- Il comma 3 dell'art. 24 delle NTA recita: “ Ogni trasformazione afferente le previsioni di nuovi impianti o nuove piste per gli sport invernali è subordinata alla definitiva approvazione dell'Accordo di Programma di cui al precedente comma 1 o a procedure equipollenti”. Osserviamo che è di difficile comprensione e probabilmente anche di applicazione il riferimento a procedure equipollenti. L'equipollenza dovrebbe riferirsi alla valenza giuridica di un nuovo strumento sostitutivo dell'Accordo di Programma oppure ad una convenzione di fatto volta alla realizzazione del Demanio sciabile prescindendo dall'Accordo di Programma ? La procedura equipollente avrebbe le garanzie di di valutazione di incidenza e di valutazione ambientale strategica che l'Accordo di Programma ha?</p> <p><u>Quanto esposto al punto precedente mette ulteriormente in rilievo la necessità di stralciare interamente dalle NTA il titolo VI – Demanio sciabile. Qualora viceversa si intenda insistere nell'inserimento del tema in oggetto, chiediamo che il testo formulato venga rettificato tenendo conto delle osservazioni sopraindicate.</u></p>
6	<p>1 AdT n. 1 – Nona – Villaggio Minerario</p> <p>A pag. 5 le Previsioni del DdP affermano: “ Non sono ammissibili modificazioni od alterazioni del suolo naturale per manufatti, accessori consentiti o altri spazi, anche scoperti, di supporto all'attività superiori a mq. 2000; intervenite preferibilmente sul suolo già modificato per l'attività mineraria”.</p> <p><u>Riteniamo eccessivo il limite di 2000 mq e necessaria l'imposizione degli eventuali interventi esclusivamente sul suolo già modificato per l'attività mineraria.</u></p>
7	<p>1 AdT n. 2 Teveno – Valnotte</p> <p>L'inserimento di questo AdT nel PGT è stato assunto adottando una procedura non conforme a quanto chiaramente stabilito dalla Comunità Europea che ha emanato ( anno 2001) una Guida Metodologica per le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE unitamente ad un Guida alla interpretazione del medesimo articolo in cui illustra<sup>1</sup>, con abbondanza di casi modello e di schemi, il procedimento analitico da seguire per giungere ad una decisione ponderata di tipo pianificatorio in presenza di siti della Rete Natura 2000.</p> <p>Infatti non è stata condotta nessuna valutazione, neanche preliminare, di impatto</p>

1 *Gestione dei siti della Rete Natura 2000, Guida all'interpretazione dell'Articolo 6 della direttiva Habitat 92/43 CEE*, Commissione Europea DG Ambiente, aprile 2000. A questa Guida e alla Guida metodologica alla disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE, la Giunta Regionale della Lombardia dichiara di riferirsi in DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, sez. II – Interventi, art. 9.


	<p>dell' AdT sul SIC rimandando la fattibilità, e quindi la valutazione di impatto, all'effettiva attuazione del potenziamento degli impianti del comprensorio sciistico.</p> <p>Una valutazione preliminare e generale dell'impatto sul SIC indotto dalla costruzione di un nuovo impianto di risalita Teveno Polzone, se effettuata rispettando le Norme procedurali sopraindicate, avrebbe invece consentito di stabilire che l'attuazione dello stesso avrebbe comportato una violazione della norma comunitaria in quanto la fase 3 della procedura : “ valutazione di soluzioni alternative” avrebbe messo in evidenza che il rammodernamento dell'attuale impianto di risalita da Colere alla Malga Polzone comporta un impatto nettamente minore sul SIC, assicurando in ogni caso il raggiungimento dell'obiettivo di collegamento al Comprensorio sciistico.</p> <p><u>Chiediamo pertanto che venga stralciata l' AdT n. 2 per irrealizzabilità in quanto in contrasto con le norme che regolano gli interventi effettuabili in ambito SIC.</u></p>
7	<p>2 Nell'ipotesi che si voglia mantenere nel Piano di Governo l' AdT n. 2, chiediamo che venga modificata la frase “ La trasformazione è subordinata alla effettiva attuazione del potenziamento degli impianti del comprensorio sciistico” e si faccia riferimento esplicito alla Manifestazione di interesse per la realizzazione del Comprensorio sciistico in adesione alla DGR. 7 agosto 2009 n. 8/10146 che ha avuto la Comunità Montana di Scalve quale capofila degli Enti interessati, ed in particolare alla documentazione consegnata in allegato alla medesima.</p>

Distinti saluti

**ITALIA NOSTRA ONLUS**


*Sezione di Bergamo*

Serena Longaretti



**WWF Sezione locale di Bergamo**

Mario Zamboni



Contatti e Recapiti:

**OROBIEVIVE**

<http://www.orobievive.net>

e-mail: [segreteria@orobievive.net](mailto:segreteria@orobievive.net)

**F.A.B. Gruppo Flora Alpina Bergamasca**

*c/o Carmen Celestini – Via Crescenzi 82*

*24123 Bergamo*

[www.floralpinabergamasca.net](http://www.floralpinabergamasca.net)

[segreteria@floralpinabergamasca.net](mailto:segreteria@floralpinabergamasca.net)

**SERIANA AMBIENTE**

[serianambiente@googlegroups.com](mailto:serianambiente@googlegroups.com)

**ITALIA NOSTRA Onlus** Sezione di Bergamo

*Via Ghislanzoni, 37 24122 Bergamo*

Tel 035 0603049 Fax 035 402915

(referente: [fbuonincontri@libero.it](mailto:fbuonincontri@libero.it))

**WWF Sezione di Bergamo**

*Via Ghislanzoni, 37 24122 Bergamo*

(referente: [giorgio.comi@alice.it](mailto:giorgio.comi@alice.it))

**LEGAMBIENTE Coordinamento Provinciale**

*via S. Giovanni Bosco 18/A - 24126 Bergamo*

[info@legambientebergamo.it](mailto:info@legambientebergamo.it)